



Alessia Leoni

(assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza")

L' "Affaire Lautsi c. Italie": la vicenda giudiziaria dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche *

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Precisazione preliminare: l'efficacia nel diritto interno delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo - 3. Il percorso giudiziario innanzi ai giudici amministrativi dello Stato - 4. La sentenza della Seconda Sezione della Corte di Strasburgo del 3 novembre 2009 - 5. La decisione del "panel" della Corte EDU del 2 marzo 2010 - 6. L'udienza della Grande Chambre del 30 giugno 2010 - 7. La sentenza della GC del 18 marzo 2011 - 8. Le "opinioni separate" dei giudici della GC nel caso *Lautsi*.

1 - Premessa

Il 18 marzo 2011 è stata pubblicata la sentenza della Grande Chambre¹, che ha riformato quanto era stato precedentemente deciso, con votazione unanime, dalla Seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza del 3 novembre 2009; questa, in prosecuzione di un percorso giudiziario iniziato in Italia con ricorso al TAR Veneto nel 2002 e conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato n. 556 del 13 febbraio 2006, aveva condannato l'Italia per violazione del combinato disposto degli art. 9 (*Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dell'art 2 (*Diritto all'istruzione*) del Protocollo addizionale a tale Convenzione, ratificati in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848. La summenzionata sentenza della GC ha ora dichiarato in via definitiva "con quindici voti contro due, che non vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 e che nessuna questione distinta si pone sul terreno dell'art. 9 della Convenzione"².

* Il contributo è stato segnalato dal Prof. Gaetano Lo Castro, già ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

¹ CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06 (in www.coe.int).

² La pronuncia è accompagnata da alcune opinioni separate dei giudici componenti la GC; in particolare si sono espressi concordemente alla decisione i giudici greco (Christos Rozakis) unitamente al croato (Nina Vajic); quello maltese



2 - Precisazione preliminare: l'efficacia nel diritto interno delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo

Una precisazione circa gli effetti di queste sentenze sul diritto interno appare intanto opportuna in via preliminare: non è la pronuncia della GC della Corte CEDU a permettere all'Italia di mantenere i crocifissi appesi nelle aule scolastiche, così come la sentenza della Seconda Sezione della Corte EDU non obbligava l'Italia a rimuoverli dalle pareti delle medesime scuole pubbliche.

Le ragioni di ciò discendono proprio dalle norme della CEDU, secondo cui la Corte europea non valuta la normativa nazionale sotto il profilo della sua compatibilità con la Convenzione, ma valuta e giudica solo sul caso oggetto del suo esame con effetti limitati *inter partes*³.

Come ebbe ad affermare la Corte Costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007⁴, non si ripropone per il giudice nazionale con i giudici

(Giovanni Bonello) ed infine il giudice irlandese (Ann Power); mentre hanno aggiunto il loro parere dissenziente il giudice svizzero (Giorgio Malinverni), unitamente a quello bulgaro (Zdravka Kalaydjieva). Su questo vedi *infra* par. 8.

³. Cfr. Corte Cass., S.U., sent. 31 gennaio 1987, in *Giust. pen.* 1987, III, 200. Più di recente, Corte Cass., sent. 8 agosto 2002, n. 11987, in *Riv. Dir. Int.*, n. 4, 2002, p. 1104 ss.: «ancorché debba riconoscersi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, (...), valore di precedente, di cui non si può non tenere conto, (...), ciò però che deve escludersi è l'asserito vincolo diretto che dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo deriverebbe per il giudice italiano. Diversamente dalle sentenze della Corte di giustizia europea di Lussemburgo, (...), per le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo non sussistono, nel quadro delle fonti, analoghi meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice italiano». Per un'ampia rassegna della questione, che include l'interpretazione istituzionale delle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte Costituzionale e della seguente giurisprudenza della Cassazione, si rimanda al volume della **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI, Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica, L'esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, Relazione al Parlamento, Anno 2007.**

⁴. Chiari la Corte come, mentre "le norme comunitarie debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di ricezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione eguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari", dovendosi individuare il fondamento costituzionale di tale efficacia nell'art. 11 Cost., "nella parte in cui consente le limitazioni della sovranità nazionale necessarie per promuovere e favorire le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni"; viceversa, per la Corte, "Il riferito indirizzo giurisprudenziale non riguarda le norme CEDU", avendo la stessa Corte escluso, "già prima di sancire la



della Corte EDU il legame processuale diretto che esiste nei confronti della Corte di Giustizia dell'UE a seguito del rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 234 del Trattato della Comunità Europea (TCE)⁵.

Vero è che la riforma del Titolo V della Costituzione ha modificato l'art. 117, comma 1, Cost., disponendo che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"; ma tale formula non stravolge la "*funzione ermeneutica*" della CEDU⁶; la sua giurisprudenza resta circoscritta alla interpretazione della Convenzione, quale

diretta applicabilità delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, che potesse venire in considerazione, a proposito delle prime, l'art. 11 Cost. non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie in esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale. La distinzione tra le norme CEDU e le norme comunitarie deve essere ribadita (...) nei termini stabiliti dalla pregressa giurisprudenza di questa Corte, nel senso che le prime, pur rivestendo grande rilevanza, in quanto tutelano e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle persone, sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell'ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme interne in eventuale contrasto".

⁵. Occorre qui ricordare per inciso, come si tratti di un procedimento tipico dell'ordinamento comunitario ed afferente solo la Corte di giustizia, per quei casi in cui norme di diritto originario o derivato, creando diritti soggettivi in capo ai cittadini europei, rendono i giudici nazionali primi garanti della corretta applicazione del diritto comunitario. Secondo tale meccanismo i giudici interni possono rivolgersi senz'altro alla Corte per chiederle di pronunciarsi sulla corretta interpretazione delle norme o di sindacare sulla legittimità di un atto. Il procedimento si svolge in due fasi: nella prima, il giudice nazionale che rileva una questione di interpretazione del diritto comunitario o di validità di un atto delle comunità dalla cui soluzione dipende la controversia concreta, può sospendere (*dovrà* invece sospendere se si tratta di un giudice interno di ultima istanza) il processo nazionale ed investire pregiudizialmente la Corte di giustizia della questione concernente il diritto comunitario; nella seconda fase, che si svolge davanti alla Corte secondo le regole del contraddittorio, questa si pronuncia con una sentenza interpretativa o di validità dell'atto verso il legittimato attivo, ossia la giurisdizione nazionale; presupposto di ricevibilità della domanda è determinato dalla sufficiente chiarezza del quesito. La Corte si esprime con una sentenza o con un'ordinanza motivata che vincola tanto il Tribunale nazionale quanto le altre autorità giurisdizionali degli Stati membri. Lo scopo ed il risultato del procedimento è quello di determinare una interpretazione ed una applicazione uniforme del diritto comunitario presso i Paesi aderenti. Infatti la decisione con cui il giudice nazionale sottopone il quesito sulla validità dell'atto o sull'interpretazione di norme comunitarie è notificata a tutti i governi degli Stati membri ed alla Commissione, i quali possono presentare osservazioni alla Corte.

⁶. **M. RUOTOLO**, *La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale*, in www.costituzionalismo.it, pp. 15-16.



disciplina astratta vigente nell'ordinamento interno, attraverso l'utilizzazione delle norme convenzionali come strumenti integrativi dei parametri costituzionali, adatti ad interpretare la legislazione ordinaria da parte del giudice nazionale⁷.

Nella stessa direzione induce a pensare l'istituto del previo esaurimento dei ricorsi interni: il formarsi cioè di un giudicato nazionale - ai fini della ricevibilità del ricorso a Strasburgo ex art. 35 CEDU - che i giudici europei non possono più travolgere⁸.

Non sembra infine che possa applicarsi al caso dell'esposizione del crocifisso quanto è emerso da un recente orientamento della Cassazione⁹ per un caso di giudizio contumaciale, con cui la Suprema Corte ha di fatto instaurato un legame diretto tra la Corte di Strasburgo ed il giudice nazionale, interpretato come un vero e proprio quarto

⁷. La Corte costituzionale nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 ha chiarito che le norme convenzionali "integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale", onde è necessario che esse siano conformi a Costituzione: "con l'art. 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata 'norma interposta'; e che è soggetta a sua volta, come si dirà in seguito, ad una verifica di compatibilità con le norme della Costituzione".

⁸. Proprio su tale presupposto si fondava il riconoscimento di un equo indennizzo alla parte soccombente nel giudizio svoltosi davanti agli organi giurisdizionali dello Stato; indennizzo disposto dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 2009 in base all'art. 41 CEDU (*"Equa soddisfazione: Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa"*).

Lo Stato italiano, come tutti gli Stati europei aderenti alla Convenzione, è tenuto a dar seguito alle pronunce di Strasburgo, in quanto destinatario del vincolo di osservanza delle condanne della Corte sancito all'art. 46 CEDU (*"Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze: 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione"*).

⁹. La Cassazione, Sez. I pen., sent. 12 luglio 2006, n. 32678 (dep. 3 ottobre 2006) in merito alla sentenza della CEDH nel caso *Somogyi c. Italia*, n. 67972/01 del 18 maggio 2004, ha stabilito: "Nel pronunciare su una richiesta di restituzione nel termine per appellare proposta da un condannato dopo che il suo ricorso è stato accolto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il giudice è tenuto a conformarsi alla decisione di detta Corte, con cui è stato riconosciuto che il processo celebrato 'in absentia' è stato non equo: di talché il diritto al nuovo processo non può essere negato escludendo la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea, (...) né invocando l'autorità del pregresso giudicato formatosi in ordine alla ritualità del giudizio contumaciale in base alla normativa del codice di procedura penale".



grado di giudizio¹⁰; così che, per il combinato disposto degli artt. 41 e 46 della CEDU, e per il generale principio di collaborazione tra Stati membri ed organi del Consiglio d'Europa, si dovrebbe ammettere che la Corte EDU possa individuare - tra i motivi di condanna - anche il *fondamento normativo* delle violazioni alla Convenzione. Infatti, a parte i rischi connessi a questo orientamento che conduce sino all'esito di rimettere a Strasburgo la verifica delle possibilità di rimedi concreti e precisi nell'ordinamento interno (secondo quanto previsto ex art. 41 per la valutazione circa la integrale rimozione degli effetti nell'ordinamento interno), è evidente che esso non potrà trovare applicazione in situazioni in cui ad essere posti in discussione dal giudice internazionale siano i c.d. "principi supremi" dell'ordinamento e la loro interpretazione da parte del legislatore e del giudice nazionale.

Ciò premesso: quale valutazione dare dell'inversione di tendenza, riscontrabile in questa recente sentenza della GC, circa il modo d'intendere la laicità in Italia quale si andava consolidando nelle istituzioni internazionali e comunitarie e quale emergeva ancora di recente nella sentenza del novembre 2009 della Corte EDU?

Per rispondere a tale domanda è bene ripercorrere il lungo iter processuale instaurato su istanza di un genitore che aveva vista respinta da parte delle autorità scolastiche la sua richiesta di rimozione del crocifisso dall'aula frequentata dai suoi figli.

3 - Il percorso giudiziario innanzi ai giudici amministrativi dello Stato

Al quesito se l'esposizione del crocifisso in un'aula scolastica violi, per il suo carattere rappresentativo di una determinata confessione, il principio di laicità tutelato dalla Costituzione italiana, il Giudice amministrativo, sia nel primo grado di giudizio, sia in sede di appello, diede univoca risposta negativa.

In particolare per il TAR Veneto¹¹ la croce è simbolo del cristianesimo, nel senso che esso è un simbolo religioso non solo del cattolicesimo ma di tutte le confessioni cristiane; la croce è anche un simbolo storico e culturale del nostro Paese; la croce è portatrice di valori quali la tolleranza, la libertà religiosa e la dignità dell'uomo,

¹⁰. Cfr. A. GUZZAROTTI, A. COSSIRI, *L'efficacia in Italia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la prassi più recente*, in www.forumcostituzionale.it.

¹¹. T.A.R. Veneto, sezione III, sentenza 17 marzo 2005, n. 1110, in *Foro it.*, 2005, III, 440 ss. (con nota di N. FIORITA, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi e sconfinamenti di una sentenza del Tar Veneto*).



riconosciuti e sanciti anche nella nostra Carta costituzionale e posti alla base dello stesso principio di laicità; il crocifisso raffigura quindi un “simbolo (...) di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale”. Nella persuasione che “i principi costituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste indubbiamente è il cristianesimo, nella sua stessa essenza”, il TAR Veneto poté concludere che sarebbe “sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana”.

Non diversamente ebbe ad esprimersi il Consiglio di Stato in sede di appello avverso la sentenza del TAR Veneto¹².

Il supremo giudice amministrativo esclude innanzitutto che l'art. 118 del regolamento emanato con r.d. 1924, n. 965¹³, il quale aveva imposto l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, avesse a fondamento il principio di confessionalità dello Stato sancito dall'art. 1 dello Statuto Albertino; dal fatto che tale principio sia stato espressamente ritenuto non più in vigore dall'Accordo di villa Madama del 18 febbraio del 1984 (art. 1 prot. add.), non si può trarre dunque alcun argomento per ritenere decaduta anche la norma regolamentare che ne sarebbe stata espressione.

Quanto alla compatibilità del suddetto art. 118 con i principi che informano la nostra Costituzione ed in particolare con quello di laicità, il Consiglio di Stato ritenne, seguendo quanto riconosciuto dalla Corte Costituzionale, che tale principio, pur non essendo proclamato univocamente da una esplicita norma primaria, potesse agevolmente evincersi come principio supremo della Costituzione dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost.

Per il Consiglio di Stato la laicità non assume un volto unico, ma numerosi volti ricchi di affinità e divergenze, modulate ulteriormente da espressioni molteplici¹⁴. Di questi tratti ogni Stato si è fatto autore o coautore, alcuni importandoli, altri creandoli attraverso il proprio vissuto sociale e normativo, condividendo però almeno in Europa una

¹². Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 13 febbraio 2006, n. 556, in *Foro it.*, 2006, III, p. 181 ss.

¹³. L'art. 118 del r.d. 965/24 - incluso nel capo XII intitolato *Dei locali e dell'arredamento scolastico* - dispone che ogni istituto d'istruzione media “ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re”.

¹⁴. Parla di “corollari” G. CASUSCELLI, “L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale” in materia di vilipendio della religione, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001/3, p. 1119 ss.



base comune nella reciproca autonomia e nel riconoscimento dell'ordine politico e religioso, o se si vuole temporale e spirituale, realizzati dallo Stato e dalla Chiesa.

Dopo aver escluso che possa preconstituirsì un'idea astratta e generale del principio di laicità, calzante per tutte le culture e per tutti gli ordinamenti, il Consiglio di Stato ritenne potersi diversificare il significato della esposizione del crocifisso, a seconda che essa si verifichi in luogo di culto od in una diversa sede; se nel primo caso il significato religioso supera ed in qualche modo assorbe tutti gli altri, "in una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte "laico", diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni"¹⁵.

In definitiva, per il Consiglio di Stato i valori che informano la laicità¹⁶ derivano proprio dalla cultura espressa nel crocifisso, pur vivendo autonomamente nel contesto socio-culturale e giuridico di un ordinamento democratico.

¹⁵. Si sofferma sul significato del simbolo del crocifisso, in senso critico della sentenza, **A. MORELLI**, *Un ossimoro costituzionale: il crocifisso come simbolo di laicità*, in www.forumcostituzionale.it. L'A. rileva in particolare che "il riconoscimento di un significato più ampiamente culturale al simbolo del crocifisso non è sufficiente (...) ad escluderne il valore religioso ed, anzi, concorre con questo in modo indissolubile a definirne il contenuto semantico complessivo".

¹⁶. Consiglio di Stato, sent. n. 556/06: "Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana", che sono il nucleo del significato della laicità. In senso radicalmente critico verso le affermazioni del Consiglio di Stato, indicative perfino di un "atteggiamento di arroganza culturale", cfr. **G. GALANTE**, *Piccole note sul crocifisso nelle aule scolastiche*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 2. Al contrario, parla di "condivisibili motivazioni della decisione del Consiglio di Stato", **I. LAGROTTA**, *Brevi spunti di riflessione alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 556/2006 relativa alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 5.



4 - La sentenza della Seconda Sezione della Corte di Strasburgo del 3 novembre 2009

Il giudizio dinanzi ai giudici europei di sezione si fondò sulla violazione di due norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848; si tratta dei ricordati art. 9, che riconosce la libertà di manifestare "la propria religione o il proprio credo"¹⁷, e art. 2 del Protocollo addizionale n. 1, circa il rispetto in sede educativa delle convinzioni religiose della famiglia e dei bambini¹⁸.

Il Governo italiano, convenuto davanti alla Corte EDU, nella sua memoria a sostegno dell'esposizione del crocifisso utilizzò molte delle argomentazioni espresse dai giudici amministrativi italiani, ribadendo che la croce è portatrice di principi comprensibili ed apprezzabili indipendentemente da una fede religiosa, quali principi etici fondanti le società democratiche, e che il suo messaggio è un messaggio umanista, come tale indipendente dalla dimensione religiosa, posto alla base della nostra democrazia, onde esso sarebbe compatibile con il principio di laicità. Il Governo italiano rilevò poi come la nozione di laicità rientrasse tra quelle materie nelle quali viene lasciato agli Stati un più ampio margine di apprezzamento, soprattutto per le sue implicazioni concrete e la sua messa in opera; osservò infine che se la Corte avesse interdetto l'esposizione dei simboli, avrebbe finito per rivestire di un contenuto materiale predeterminato il principio di laicità, azzerando in tal modo la legittima diversità degli approcci nazionali.

La Corte europea non accolse queste argomentazioni. Essa ammise senz'altro che "il simbolo del crocifisso possiede una pluralità di significati"; ma fra questi per la Corte "quello religioso risulta essere

¹⁷. ARTICOLO 9 – Libertà religiosa

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico, che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

¹⁸. ARTICOLO 2 – Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.



predominante¹⁹. Nell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche essa vide dunque non soltanto una lesione del diritto di libertà religiosa degli alunni, tutelato dall'art. 9 della Convenzione, ma altresì una "violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni", tutelato dall'art. 2, del Protocollo addizionale n. 1, della medesima Convenzione.

Oltre a ciò, la Corte EDU a più riprese ribadì che lo Stato democratico e pluralista è tenuto alla neutralità confessionale, dando ad intendere di concepire questa come posizione agnostica nei confronti del fenomeno religioso. Poteva così sembrare che essa non apprezzasse positivamente la legislazione costituzionale dello Stato italiano sul fenomeno religioso, la sua legislazione bilaterale in materia, la tradizione giurisprudenziale e dottrinale sulla libertà religiosa, che esprimono tutte grande sensibilità verso il fenomeno religioso, attitudine alla promozione delle convivenze religiose, attenzione positiva verso le diverse manifestazioni religiose e le loro strutture istituzionali e rappresentative.

5 – La decisione del “panel” della Corte EDU del 2 marzo 2010

Avverso la sentenza della II sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Governo italiano presentò ricorso alla Grande Chambre della CEDU (29 gennaio 2010) per i seguenti motivi²⁰:

- la ricerca di una convergenza europea sull'interpretazione del principio di laicità, non limita il potere discrezionale rimesso agli Stati in materie tanto complesse e delicate;

- la deduzione governativa del “margine di apprezzamento” statale relativo alla questione religiosa, è stato ignorato dalla CEDU e non se ne rinviene menzione neanche nelle motivazioni della sentenza;

- la portata dei diritti garantiti nella Convenzione viene dilatata, nell'interpretazione data dai sette giudici della Corte di Strasburgo, sino al pericoloso confine di tutelare il “rischio potenziale di essere emotivamente turbato”;

- manca un consenso europeo circa la portata ed applicazione nel diritto positivo del principio di laicità dello Stato, essendo ben certo che i rapporti Stato-Chiese in Europa sono ampiamente diversificati;

¹⁹. CEDH, *Lautsi c. Italie*, n° 30814/06, cit., § 51.

²⁰. Il testo del ricorso, nella libera traduzione non ufficiale in italiano, può essere letto sul sito internet del Governo italiano (www.governo.it), insieme ad altri documenti da riferire alla questione del crocifisso; esso porta la data del giorno antecedente il deposito (28 gennaio 2010).



- l'art. 4, par. 2, del Trattato UE sancisce il rispetto per l'identità nazionale degli Stati membri, a caratterizzare la quale può anche concorrere una determinata religione²¹;

- l'art. 17 del Trattato di Lisbona, in relazione al funzionamento dell'UE, riconosce esplicitamente l'identità ed il contributo specifico delle chiese e delle organizzazioni spirituali non confessionali²².

Accogliendo il ricorso (2 marzo 2010) il "panel" di cinque giudici della CEDU, chiamati a deciderne l'ammissibilità, ritenne dunque

²¹. ARTICOLO 4, par. 2 (Trattato sull'UE):

"L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro".

²². ARTICOLO 17 (Trattato sul funzionamento dell'UE):

"1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.

2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni".

Il Trattato di Lisbona (in vigore dal 1 dicembre 2009) invero interviene sul sistema di tutela dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevedendo all'art. 6 TUE il richiamo espresso della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e attribuendo all'Unione la competenza per aderire alla CEDU. Non muta la posizione dei diritti fondamentali nella scala gerarchica delle fonti dell'Unione europea, che già erano stati collocati al medesimo livello dei Trattati in virtù dell'art. 6, par. 2, TUE (*pre-Lisbona*). In questo modo è stato elevato il rango della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale, proclamata a Nizza nel dicembre del 2000 senza che ad essa venisse attribuita alcuna efficacia vincolante, è stata oggi dotata di vincolatività in virtù di una norma del Trattato. Tale Carta contiene articoli mutuati dalla CEDU; in tema di libertà religiosa in particolare, vi è una quasi totale identità tra l'art. 9 CEDU ed il suo corrispondente art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Quanto all'adesione alla CEDU, l'art. 6, par. 2, TFUE si limita ad attribuire la competenza all'Unione per aderire, con una formulazione che impiega l'indicativo presente "L'Unione aderisce alla CEDU" quasi a indicare un obbligo nei confronti dell'Unione e non soltanto un'attribuzione di competenza (si v. il parere della Corte di giustizia n. 2/94 del 1996). Non sono ancora chiare le modalità tecniche di tale adesione (l'Unione sarà la prima organizzazione internazionale ad aderire alla CEDU) ma sicuramente vi sarà la possibilità di ricorrere alla Corte europea dei diritti umani per far valere una violazione dei diritti sanciti nella CEDU a causa di atti adottati dall'Unione europea.

In tema di competenza tra le due Corti, invece, gli artt. 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE hanno già previsto che sia la Corte di Lussemburgo a mantenere l'interpretazione del diritto comunitario conforme alla giurisprudenza di Strasburgo, salvo un più ampio trattamento favorevole.



implicitamente che il caso sollevava una grave questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei Protocolli, oppure un'importante questione di carattere generale.

Il comunicato ufficiale del panel di valutazione dell'ammissibilità del ricorso²³ in verità non chiarì se il ricorso fosse stato ammesso per entrambe le ragioni o soltanto per una di esse. Ma al riguardo occorre osservare che la vicenda del crocifisso, se riguardata con riferimento al principio di laicità alla luce della sent. del 3 nov. '09, investiva entrambe le ragioni; la prima, in quanto la sentenza della sezione CEDU avverso cui era presentato il ricorso non aveva interpretato il principio di libertà religiosa con il connesso principio di laicità, ex art. 9 CEDU, nel rispetto delle linee argomentative accolte dalla giurisprudenza europea, di cui aveva ignorato significativi precedenti in materia²⁴; la seconda, in quanto si erano già prospettate tra gli Stati europei aderenti alla Convenzione mozioni contrarie alla decisione data dai giudici, sia a livello parlamentare (Austria, Polonia, Slovacchia) sia in ambito pubblico non ufficiale (Danimarca); il che configurava appunto una questione di carattere generale.

Occorre ricordare inoltre come un non marginale rilievo assumesse in ambito internazionale la posizione assunta, per impulso del governo italiano, in seno OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa)²⁵, dalla Commissione di esperti dell'ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights²⁶) sulla libertà di religione o di credo, nel corso dell'elaborazione dei *Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools* (28 novembre 2007); l'OSCE decise infatti di non dichiarare che la presenza dei crocifissi nelle scuole pubbliche potrebbe costituire una forma di educazione religiosa implicita, contrariamente a quanto sostenuto dal

²³. Press release issued by the Registrar, No. 177, 02.03.2010, pubblicato sul sito ufficiale, www.coe.int.

²⁴ Sent. *Leyla Sahin c. Turchia*, GC, 10 novembre 2005; sent. *Cha'are Tsedek c. Shalom*, § 84, e sent. *Wingrove c. Regno Unito*, 25 novembre 1996, Reports 1996-V, pp. 1.957 - 1.958, § 58; sent. *Otto-Preminger-Institut c. Austria*, 20 settembre 1994, serie A n. 295-A, p. 19, § 50; sent. *Dahlab c. Svizzera* (dicembre) n. 42393/98, CEDU 2001-V; sent. *Handyside c. Regno Unito*, dicembre 7, 1976, § 49.

²⁵. Circa la rilevanza accordata da questo organismo internazionale alla questioni di natura religiosa si veda, **G. CASUSCELLI**, *Stati e religioni in Europa: problemi e prospettive*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2009, pp. 3-4.

²⁶. L' Office for Democratic Institutions and Human Rights ha sede a Varsavia, in Polonia. E' attivo in tutta l'area dell'OSCE in materia di osservazione elettorale, sviluppo democratico, diritti umani, tolleranza e non discriminazione, stato di diritto.



Greek Helsinki Monitor nel suo intervento davanti alla CEDU a sostegno delle ragioni della parte ricorrente.

Un qualche rilievo assumevano altresì le incerte posizioni della giurisprudenza europea in materia di manifestazioni religiose, e in primo luogo quella della Corte Costituzionale federale tedesca (*Bundesverfassungsgericht*) per un verso e in un primo momento contraria all'esposizione del crocifisso nelle aule, e per un altro verso e in un secondo momento favorevole a proteggere valori religiosi, quali quelli espressi dal riposo domenicale²⁷.

6 – L'udienza della Grande Chambre del 30 giugno 2010

Il 30 giugno 2010 si è svolta a Strasburgo l'udienza della Grande Camera relativa all'"*affaire Lautsi c. Italia*".

Per il numero degli Stati membri del Consiglio d'Europa che, in aderenza al ricorso presentato dal governo italiano, si sono opposti al giudizio reso dalla Seconda Sezione della Corte, o partecipando ufficialmente al giudizio in qualità di parti terze²⁸, sulla base dell'art. 36 della CEDU²⁹, o manifestando il loro sostegno ufficiale all'Italia³⁰, o

²⁷. Casi di giurisprudenza europea rivolti in tale direzione, sono indicati da, **M. G. BELGIORNO DE STEFANO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna annunciata dalla Corte Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2010, p. 9.

²⁸. Si tratta di: Armenia, Bulgaria, Cipro, Grecia, Lituania, Malta, Federazione Russa e San Marino.

²⁹. "ARTICOLO 36 – Intervento di terzi

1 Per qualsiasi questione all'esame di una Camera o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2 Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

3 Il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause all'esame di una Camera o della Grande Camera."

Per completezza si aggiunga che le Terze parti non possono entrare nel merito di un caso, ma si debbono limitare a trattare i principi generali ed a prospettare possibili soluzioni. Il tempo a loro disposizione nel corso dell'udienza è di soli 15 minuti.

³⁰. Sono: Albania, Austria, Croazia, Ungheria, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldavia, Polonia, Serbia, Slovacchia e Ucraina.



presentando una memoria scritta³¹, la discussione della causa ha rappresentato un evento eccezionale nella storia della Corte EDU³².

I rilievi avanzati nel corso della discussione dai rappresentanti del governo italiano, sulla scorta dei principi giuridici fissati nella sentenza del Consiglio di Stato del 2006, erano volti ad inficiare i principi affermati dalla sentenza della seconda Sezione, secondo la quale, come abbiamo ricordato: la libertà religiosa garantita dall'art. 9 della CEDU è sia quella positiva sia quella negativa (libertà *di* religione e *dalla* religione); la sua concretizzazione sociale, culturale e giuridica vede esposti in primo piano luoghi particolarmente sensibili come le aule scolastiche; essendo la scuola deputata ad educare alla tolleranza ed al pluralismo è necessario che lo Stato adotti e pratichi il principio di "neutralità". In questi principi, secondo la sentenza criticata, si sarebbe specchiato il concetto di laicità, espressione di un assetto costituzionale comune dell'Europa.

Osservava in contrario il governo italiano attraverso i suoi rappresentanti che la laicità, intesa nel senso che non vi possa essere un simbolo religioso approvato e patrocinato dallo Stato in uno spazio pubblico, non è un obbligo sanzionato dal sistema del Consiglio d'Europa costruito dalla CEDU³³; che le relazioni Stato-Chiesa in

³¹. Romania e Monaco. È da ricordare inoltre che nessuno Stato aderente alla Convenzione EDU ha chiesto di intervenire a difesa della sentenza della Seconda Sezione, e che la GC ha autorizzato l'intervento dell'ECLJ (*European Centre for Law and Justice*), ente giuridico no profit internazionale che si batte per la difesa dei diritti umani e della libertà religiosa in Europa e nel mondo.

³². La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, istituita il 21 gennaio 1959 con l'elezione dei suoi componenti, tenne la prima seduta il 23 febbraio 1959 ed emise la prima sentenza e il 14 novembre 1960 nel caso *Lawless* contro Irlanda. Si calcola che fino al 2008 la Corte abbia ricevuto circa 49900 ricorsi; cfr. **EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, 50 YEARS OF ACTIVITY - The European Court of Human Rights Some Facts and Figures**, in www.echr.coe.int.

Secondo le regole di organizzazione della Corte EDU, la GC è costituita da diciassette giudici. Vi siedono di diritto il presidente, i vice-presidenti della Corte e i presidenti di sezione (art. 27 CEDU); partecipa ai lavori della GC il cancelliere (Registrar) e possono partecipare giudici sostituti. Nel caso *Lautsi*, la GC era così composta: *Judges*: Jean-Paul Costa (France), President; Christos Rozakis (Greece); Nicolas Bratza (the United Kingdom); Peer Lorenzen (Denmark); Josep Casadevall (Andorra); Giovanni Bonello (Malta); Boštjan M. Zupančič (Slovenia); Nina Vajić (Croatia); Rait Maruste (Estonia); Anatoly Kovler (Russia); Sverre Erik Jebens (Norway); Päivi Hirvelä (Finland); Giorgio Malinverni (Switzerland); George Nicolaou (Cyprus); Ann Power (Ireland); Zdravka Kalaydjieva (Bulgaria); Guido Raimondi (Italy). *Substitute Judges*: Mihai Poalelungi (Moldova); David Thór Björgvinsson (Iceland); Kristina Pardalos (San Marino). *Registrar*: Erik Fribergh.

³³. In tema di laicità sosteneva A.C. Jemolo che non vi fosse una sola definizione di laicità, ma occorreva seguire il mutare del significato del termine con l'evolversi della



Europa sono varie e variegata, e la presenza di simboli religiosi lo è altrettanto³⁴; che sarebbe stato un controsenso sostenere il pluralismo nell'ambito delle relazioni dello Stato nazionale con gli organismi individuali, collettivi ed istituzionali ma non tra i sistemi di disciplina del fenomeno religioso, adottati dagli Stati aderenti alla CEDU; onde l'art. 9 della Convenzione non sarebbe stato correttamente interpretato ed applicato dalla Corte EDU se la libertà religiosa negativa che esso garantisce fosse stata interpretata nel senso di obbligare uno Stato aderente a rimuovere i simboli della propria identità nazionale quando essi siano anche espressioni o simboli di natura o di origine religiosa.

Del resto, si aggiungeva, lo Stato *laïque* non è di per sé sinonimo di garanzia di pluralismo. La CEDU non prevede il criterio della regola unica, come testimoniano i suoi sessanta anni di vita nel corso dei quali si è cercato di armonizzare valori comuni che continuano ad essere vissuti in modo diverso all'interno degli Stati della Grande Europa, ove vivono affiancati, ma non accomunati in ambito religioso, Paesi come Francia, Inghilterra, Svezia, Danimarca, Grecia o Italia.

Cui prodest – si rilevava – il “margine di apprezzamento statale”³⁵, più volte ribadito dalla Corte, se esso non viene esercitato come uno strumento con cui la Corte riconosce agli Stati libertà di

congiuntura storica, valutandolo solo dopo aver studiato la legislazione, le strutture amministrative e la vita politica del Paese. Lo stato laico per Jemolo era dunque una edificazione e non la rivelazione di una verità naturale. **A.C. JEMOLO**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 4^a ed., Giuffrè, Milano, 1975, p. 123 ss.

³⁴. Il Prof. Weiler, in rappresentanza delle parti terze intervenute in giudizio, così si esprimeva: “Consideriamo una fotografia della Regina d’Inghilterra appesa in classe. Come la Croce, quella immagine ha un significato duplice. È l’immagine del Capo di Stato. Ed è anche l’immagine del Capo titolare della Chiesa d’Inghilterra. È quasi come il Papa, che è Capo di Stato e Capo di una chiesa. Sarebbe accettabile che qualcuno richiedesse che la foto della Regina non debba stare appesa nelle scuole per il fatto che non è compatibile con le sue convinzioni religiose e il suo diritto di educazione, perché cattolico, ebreo o musulmano? O con la sua convinzione filosofica, perché non credente? Potrebbero la Costituzione irlandese, o quella tedesca non stare appese in una classe o non venire lette in classe, dal momento che nei loro preamboli troviamo un riferimento, nella prima, alla Santa Trinità e a Gesù Cristo Divino Signore, e, nella seconda, a Dio? Certamente il diritto di libertà dalla religione deve garantire che un alunno che obietta, possa non essere coinvolto in un atto religioso, possa non partecipare a un rituale religioso, o non debba avere una qualche affiliazione religiosa come condizione per dei diritti statali. Lui, o lei, dovrebbero certamente avere il diritto di non cantare *God save the Queen*, se questo contrasta con la loro visione del mondo. Ma può, questo studente, chiedere che non lo cantino nessuno?”.

³⁵. Ampiamente, sul concetto e sulla formazione storica del margine di apprezzamento statale nel sistema della CEDU: **F. DONATI, P. MILAZZO**, *La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 1 ss.



azione e di manovra, prima di dichiarare che la misura statale di deroga, di limitazione o di interferenza con una libertà garantita dalla CEDU configuri una concreta violazione della Convenzione stessa? A tal riguardo l'interpretazione giurisprudenziale della stessa GC, si era espressa a suo tempo sul punto della libertà religiosa in relazione con la discrezionalità rimessa ai governi nazionali, in modo inequivoco:

“Where questions concerning the relationship between State and religions are at stake, on which opinion in a democratic society may reasonably differ widely, the role of the national decision-making body must be given *special importance* (...). This will notably be the case when it comes to regulating the wearing of religious symbols in educational institutions, especially (as the comparative-law materials illustrate – see paragraphs 55-65 above) in view of the diversity of the approaches taken by national authorities on the issue. *It is not possible to discern throughout Europe a uniform conception of the significance of religion in society . . . and the meaning or impact of the public expression of a religious belief will differ according to time and context* (...). Rules in this sphere will consequently vary from one country to another according to *national traditions* and the requirements imposed by the need to protect the rights and freedoms of others and to maintain public order (...). Accordingly, *the choice of the extent and form* such regulations should take must inevitably be left up to a point to the State concerned, as it will depend on the specific domestic context ...”³⁶.

7 - La sentenza della GC del 18 marzo 2011

Nella sentenza della GC *Lautsi et autres c. Italie* del 18 marzo 2011 la Corte si è allontanata da molti concetti insidiosi per la loro astrattezza, che avrebbero ampliato e diluito enormemente il ragionamento giurisprudenziale, scegliendo di attenersi ai fatti della causa, in relazione agli articoli richiamati in giudizio dalle parti ed ai precedenti giurisprudenziali della Corte stessa. Scompare, in questo modo, qualsiasi analisi sul principio di laicità. La Corte chiarisce che “... l'unica questione che si trova di fronte è quella della compatibilità ... della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche in Italia con i requisiti di cui agli articoli 2 Protocollo n.° 1 e 9 della Convenzione” e che “.... d'altra parte, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla

³⁶. CEDH, *Sahin v. Turkey* [GC], no. 44774/98, § 109. Sono stati omessi dal testo ufficiale della sentenza i riferimenti ai precedenti giurisprudenziali della Corte.



compatibilità della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche con il principio della laicità come è sancito dalla legge italiana³⁷.

Se la laicità non è una prescrizione imposta dalla CEDU, essa non significa neppure assenza di fede. La declinazione francese della laicità, che ha trovato applicazione nella sentenza del novembre 2009, ha condotto ad una visione politica di confinamento della religione nella sfera privata, come la sola giuridicamente legittima. Questa posizione tuttavia non è automaticamente neutrale³⁸, come non lo è, nel caso in esame, il muro vuoto nelle aule scolastiche; si tratta di una scelta politica, condivisibile né più né meno quanto quella italiana della esposizione e che non rappresenta un traguardo di neutralità giuridica *tout court* o di difesa delle coscienze individuali.

Intorno al principio di neutralità la GC precisa ulteriormente che il crocifisso, “che è soprattutto un simbolo religioso”³⁹, rappresenta, nella sua esposizione sul muro di un'aula scolastica, un

“simbolo essenzialmente passivo e questo aspetto ha importanza agli occhi della Corte, con riguardo in particolare al principio della neutralità (punto 60). Non gli si può attribuire una particolare influenza sugli studenti simile a quella che può avere un discorso

³⁷. CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, § 57 (la traduzione in italiano di questo e dei successivi passi della sentenza è dell'A.). Molto netto invece, sulla questione della laicità, il giudizio espresso dal giudice maltese, il quale, al punto 2.5 della suo parere (vedi *infra*, par. successivo), afferma che “la libertà di religione non significa laicità. La libertà di religione non significa separazione tra chiesa e stato. La libertà di religione non significa equidistanza in materia religiosa. Tutti questi concetti sono certamente interessanti, ma nessuno finora ha nominato la Corte come loro custode. In Europa, il secolarismo è facoltativo, mentre la libertà di religione non lo è” (trad. dell'A.).

L'aver circoscritto il proprio ambito di giudizio, senza estenderlo alla interpretazione della laicità, quale discende dal diritto interno degli Stati, viene interpretato invece come un “paletto di confine posto dalla Corte” da **M. G. BELGIORNO DE STEFANO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna revocata, ma condizionata, dalla Corte Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, in *Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, marzo 2011, pp. 6-7.

³⁸. In merito al concetto di neutralità, in relazione all'art. 9 della CEDU, la Corte afferma che “gli Stati hanno la responsabilità di garantire, rimanendo neutrali ed imparziali l'esercizio delle diverse religioni, fedi e credenze. Il loro ruolo è quello di contribuire a mantenere l'ordine pubblico, la pace e la tolleranza religiosa in una società democratica, in particolare tra gruppi contrapposti”; CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, § 60 (trad. dell'A.).

³⁹. CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, § 66 (trad. dell'A.).



didattico o la partecipazione ad attività religiose (v. su questi punti le sentenze *Folgerø* e *Zengin* supra, § 94 e § 64, rispettivamente)⁴⁰.

Neutralità ed imparzialità dello Stato nell'esercizio delle diverse religioni, fedi e credenze, non implicano di conseguenza una omologazione delle diversità di pratiche e condizioni con cui sono applicate nei Paesi contraenti; le diversità culturali, tradotte sul piano nazionale in diversità costituzionali, sono dunque un patrimonio di ricchezza di identità ed un esempio di democrazia pluralista da offrire quale modello ad altri Paesi; con un valore aggiunto se le identità sono di natura religiosa, per il loro intenso patrimonio di valori umanistici e per il loro radicamento pur nelle società maggiormente secolarizzate, che sebbene lontane dall'abbracciare una religione in modo attivo, ne riconoscono i valori come parte della loro formazione.

Se riconosciamo che "la Francia con il crocefisso sul muro non è più Francia. L'Italia, senza, non è più l'Italia. Così l'Inghilterra senza *God Save the Queen*", ci avviciniamo all'idea che la libertà (anche quella religiosa, specialmente quella individuale) significhi tutela del dissenso⁴¹ ed allo stesso tempo ci allontaniamo dalla imposizione di

⁴⁰. CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, § 72 (trad. dell'A.). Proseguono quindi i giudici, rilevando una non corretta applicazione della giurisprudenza della Corte EDU in materia da parte della Seconda Sezione:

"La Corte rileva che nella sentenza del 3 novembre 2009, la Camera ha, invece, accolto la tesi secondo cui l'esposizione dei crocefissi in aula avrebbe un impatto significativo sui ricorrenti. Secondo la Camera, nel contesto della pubblica istruzione, il crocefisso, che è impossibile non notare in aula, è necessariamente percepito come parte integrante della scuola e può pertanto essere considerato un "segno esterno forte" ai sensi della decisione Dahlab sopra (cfr. punti 54 e 55 della sentenza).

La GC non condivide questo approccio. Essa ritiene che non si possa fare affidamento su tale decisione nel caso di specie, in quanto le circostanze delle due vicende giudiziali sono molto diverse.

Si ricorda che il caso Dahlab riguardava la proibizione ad un insegnante di indossare il velo islamico come parte della sua attività didattica, un divieto che è stato motivato dalla necessità di preservare i sentimenti religiosi degli studenti e dei loro genitori in modo da applicare il principio di neutralità religiosa della scuola consacrato nel diritto interno. Dopo aver ricordato che le autorità avevano correttamente bilanciato gli interessi in gioco, la Corte ha giudicato, soprattutto in considerazione dell'età dei bambini che la ricorrente aveva in custodia, che le autorità non avevano oltrepassato il loro margine di apprezzamento"; cfr. CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, § 73 (trad. dell'A.).

⁴¹. Cfr. **S. FERLITO**, *Diritto soggettivo e libertà religiosa. Riflessioni per uno studio storico e concettuale*, Esi, Napoli, 2003, p. 63.



una "topdown uniformity"⁴², che scardina il pluralismo inseguendo un parametro istituzionalizzato di neutralità.

Questo pensiero è esposto in maniera diffusa dalla GC ai punti 26 e ss. delle sue motivazioni, dove si sofferma sulla presenza di una regolamentazione normativa eterogenea circa l'esposizione dei simboli religiosi, negli Stati aderenti⁴³. La stessa constatazione concerne i pronunciamenti delle massime Corti nazionali che sono state investite della questione a più riprese e che si sono espresse con soluzioni diverse anche all'interno dello stesso Paese⁴⁴. Per quanto ha riguardato la giurisprudenza italiana, la GC riprende le sue osservazioni nella seconda parte del punto 68, ove si legge:

"...Per quanto riguarda il punto di vista del Governo sul significato del crocifisso, la Corte constata che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno a questo proposito punti di vista diversi e che la Corte Costituzionale non si è pronunciata (punti 16 e 23 sopra). Ma non spetta alla Corte (EDU) di prendere una posizione su un dibattito tra i giudici"⁴⁵.

⁴² Cfr. **P. ANNICCHINO**, *Is the glass half empty or half full? Lautsi v Italy before the European Court of Human Rights*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, in *Rivista telematica* (www.statoechiese.it), maggio 2010, p. 18.

⁴³ "In una netta maggioranza di Stati membri del Consiglio d'Europa, la questione della presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche non è soggetta a una regolamentazione specifica.

La presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche è espressamente vietata solo in un numero limitato di Stati membri: nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Francia (eccetto l'Alsazia e la Lorena) e la Georgia.

E' espressamente previsto - oltre che in Italia - in alcuni Stati membri: Austria, in alcuni Stati tedeschi e dei comuni in Svizzera e Polonia. Va tuttavia osservato che troviamo questi simboli nelle scuole pubbliche in alcuni Stati membri in cui il problema non è specificamente regolamentato, come Spagna, Grecia, Irlanda, Malta, San Marino e la Romania"; CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, § 26 e § 27 (trad. dell'A.).

⁴⁴ CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, § 28.

⁴⁵ CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, § 68 (trad. dell'A.).

In realtà, con ordinanza n. 389 del 13 dicembre 2004, la Corte Costituzionale aveva dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media) - nella parte in cui includono il crocifisso tra gli 'arredi' delle aule scolastiche - e dell'art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994 - nella parte in cui conferma la vigenza delle citate disposizioni secondarie; questione sollevata, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione I, con ordinanza del 14 gennaio 2004.



La GC, oltre ad aver constatato la varietà e la vastità delle posizioni e delle sfumature che dipingono la laicità europea, ne ha preso atto, considerando ciò come una ricchezza per l'Europa; nell'impossibilità di indicare o elaborare un principio di laicità europeo che non fosse privo di contenuti ed asettico e dunque infungibile nel mondo del diritto ed ancor più in quello dei diritti umani, è prezioso, in vista di un consolidamento giurisprudenziale europeo e nazionale, che la Corte abbia riconosciuto il valore delle elaborazioni nazionali, che tengono conto della prospettiva storica nella formazione dei valori democratici occidentali e, soprattutto, che abbia ristabilito un quadro più ampio e completo della legislazione italiana calata nella sua dimensione sociale.

“Secondo la Corte, la decisione di perpetuare o meno una tradizione rientra in linea di principio nell'ambito del potere discrezionale dello Stato convenuto. La Corte deve anche tenere conto del fatto che l'Europa è caratterizzata da una grande diversità tra gli stati che la compongono, in particolare in termini di evoluzione culturale e storica. Sottolinea tuttavia che l'evocazione di una tradizione non dispensa uno Stato contraente dall'obbligo di rispettare i diritti e le libertà sanciti nella Convenzione e nei suoi protocolli”⁴⁶.

“...gli Stati contraenti godono di un margine di apprezzamento quando si tratta di conciliare l'esercizio delle loro funzioni nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, con il rispetto del diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche (paragrafi 61-62 sopra) ...”⁴⁷.

Ed infine: “La Corte ha concluso in questo caso che la scelta della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche è in linea di principio nell'ambito del potere discrezionale dello Stato

Come è noto, sebbene l'anzidetta ordinanza di rimessione si fosse adoperata per individuare ogni canale legislativo di copertura delle norme regolamentari oggetto del giudizio, i giudici costituzionali scelsero il cammino formalmente più rigoroso in aderenza al dettato dell'art. 134 Cost., ed esclusero il proprio giudizio, che avrebbe trasferito impropriamente su disposizioni di rango legislativo una questione di legittimità che aveva ad oggetto norme regolamentari.

La dottrina ha lungamente commentato tale ordinanza esprimendo posizioni diversificate, sulle quali non possiamo soffermarci in questa sede; ad ogni buon conto, sia che si condividano le ragioni della Corte sia che invece le si voglia respingere, resta la mancanza di un pronunciamento espresso da parte della Consulta.

⁴⁶. CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, § 68 (trad. dell'A.).

⁴⁷. CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, § 69 (trad. dell'A.).



convenuto. Il fatto che non esiste un consenso europeo sulla questione della presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche (paragrafi 26-28 sopra) rafforza inoltre questo approccio.

Tale potere discrezionale, tuttavia, va di pari passo con la vigilanza europea (v., ad esempio, *mutatis mutandis*, il caso *Leyla Sahin*, § 110), il compito della Corte consistendo in questo caso nel garantire che il limite di cui al precedente punto 69 non sia stato violato.”⁴⁸.

Occorre per la verità osservare come nonostante nelle legislazioni nazionali si fosse da tempo lanciato l'allarme contro il rischio di derive relativistiche nel diritto, la giurisprudenza europea aveva in una prima fase mostrato una tendenza dagli esiti giuridici altrettanto imponderabili, ancorando la tutela dei diritti umani al sentimento individuale; ma un conto è riconoscere il postulato di garantire diritti e libertà ai singoli, chiunque essi siano, diverso è ritenere che il diritto ed i giudici siano i garanti del valore giuridico delle istanze individuali dei singoli. Ciò avrebbe scardinato i diritti umani e le libertà fondamentali dalla loro dimensione naturale che è quella della socialità e li pone nel terreno dell'individualismo, in cui il singolo può elevare le proprie esigenze ed ambire alla loro garanzia come diritti umani, così moltiplicati ad una cifra “x” secondo una deriva di stampo individualista⁴⁹.

La sentenza della GC nel caso *Lautsi c. Italia* ha ripristinato una più equa interpretazione giurisprudenziale del principio di libertà religiosa, avvalorando il suo ruolo di garante delle norme della

⁴⁸. CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, § 70 (trad. dell'A.).

⁴⁹. Emblematiche le parole del direttore dell'ECLJ, Grégor Puppink, sull'Osservatore Romano, in un articolo del 22 luglio 2010: “La prima e principale carenza che il caso *Lautsi* rivela è l'incapacità della concezione moderna della libertà religiosa di pensare e di rispettare la dimensione religiosa della vita sociale e la dimensione sociale della religione. La teoria, che ha portato alla sentenza *Lautsi*, [del novembre 2009, n.d.a.] è basata sul riconoscimento esclusivo dei diritti dell'individuo, che si suppone dotato di una coscienza ritenuta infallibile per natura e destinato a evolversi in una società immaginata come assiologicamente (moralmente) neutrale. Questa libertà è considerata universale in quanto fondata sulla natura dell'uomo ed è imperativa poiché è l'espressione di uno degli aspetti della dignità umana. All'opposto, la società pubblica, in quanto considerata un'entità artificiale al servizio dell'individuo, deve annullarsi di fronte alla sola autorità legittima: la libertà derivante dalla dignità individuale. L'identità religiosa della società non ha più, di per sé, valore e legittimità. È considerata un semplice fatto ereditato dalla storia”.

Ampliamente sui rischi della cultura relativista e la multiculturalità, **C. CARDIA**, *Laicità, diritti umani, cultura relativista*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, in *Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, novembre 2009, in part. parr. 3-4-5.



Convenzione, nel rispetto delle diversità nazionali che compongono il Consiglio d'Europa. Questo fatto rappresenta anche un ripensamento della Convenzione in chiave storica, poiché la libertà religiosa è stata voluta, nel dopoguerra, come strumento di salvaguardia del sentimento di trascendenza dell'uomo dinanzi al nichilismo di Stato.

In verità sarebbe stato meglio se il dibattito svoltosi in Italia per lungo tempo in merito alla vicenda dell'esposizione del crocifisso fosse stato inquadrato più decisamente nella sua dimensione sociale, di cui la Carta costituzionale è evidentemente intrisa e che implica un bilanciamento degli interessi individuali attraverso cui si formano quei valori rappresentativi della nostra identità nazionale; una dimensione sociale che è in larga parte caratterizzata dalla influenza della dottrina sociale cristiana⁵⁰. Se infatti il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. ci pone giuridicamente nudi uno di fronte all'altro, l'art. 2 Cost. ci riveste della nostra singolarità sociale, tutelando la personalità dell'individuo nell'unico ambito giuridicamente rilevabile ove essa trova origine e significato d'esistenza e che è nel rapporto con l'altro; universo di solidarietà che la Carta chiama formazione sociale. L'elemento della socialità del cristianesimo è emerso in questa vicenda con forza attraverso l'opposizione al secolarismo da parte della coalizione di Paesi dell'Europa centrale e orientale, di tradizione ortodossa e culturalmente divisi in Europa nelle loro identità nazionali, che hanno voluto sostenere l'Italia.

In ogni modo, ora la GC ha espresso nella sua sentenza un orientamento che probabilmente diverrà consolidato nella giurisprudenza europea, interpretando questa visione pluralista del principio di libertà religiosa, con il linguaggio che è congeniale alle corti internazionali:

“Inoltre, gli effetti della maggiore visibilità che la presenza dei crocifissi dà al cristianesimo nella scuola meritano di essere ulteriormente relativizzati alla luce di quanto segue. Da un lato, questa presenza non è associata ad un insegnamento obbligatorio del cristianesimo (vedi gli elementi di diritto comparato enunciata nel caso *Zengin* supra, § 33). Dall'altro, come indicato dal Governo, l'Italia apre parallelamente lo spazio scolastico alle altre religioni. ... Inoltre, nulla indica che le autorità sono intolleranti nei confronti degli studenti di altre fedi, non credenti o seguaci di credenze filosofiche che non sono collegati alla religione ...”⁵¹.

⁵⁰. C. SALVI, *Perché il crocifisso nelle scuole*, in *Studi cattolici*, gennaio 2010, pp. 22-23.

⁵¹. CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, § 74 (trad. dell'A.).



Per concludere: la sentenza del 18 marzo 2011 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sua composizione più estesa e solenne, ci offre una rappresentazione equilibrata della CEDU, utilizzando la sua pregressa giurisprudenza interpretativa delle norme della Convenzione in modo da non mortificare le tradizioni dei Paesi aderenti, mantenendo altresì a distanza le tensioni culturali ed ideologiche che hanno e che continuano ad attraversare l'Europa in questa fase di nuove crociate, tanto più pericolosa in quanto imprevedibile nello svolgimento dei suoi esiti.

8 – Le “opinioni separate” dei giudici della GC nel caso *Lautsi*

La sentenza della CG è accompagnata dalle opinioni separate⁵² di alcuni giudici della Corte, che hanno voluto così precisare, argomentare o rimarcare alcuni aspetti delle motivazioni sviluppate nella pronuncia definitiva.

Le opinioni separate dei giudici della Corte EDU, lungi dall'essere configurabili come mere “opinioni personali”, rappresentano invece delle fondamentali chiavi di interpretazione ed approfondimento delle sentenze stesse. È bene pertanto darne esteso conto in questa sede.

Ciò è tanto più opportuno per una sentenza della GC che, a seguito di un dibattito politico, culturale e sociale ampio e diffuso, ha deciso di ribaltare quanto sostenuto in altra sede dalla stessa Corte, in composizione ridotta.

Sono sei i magistrati europei che hanno adottato lo strumento predisposto dall'art. 45 della Convenzione; di questi, quattro si sono espressi concordemente alle ragioni della sentenza e due in maniera discordante; tutti comunque aggiungono spunti di riflessione di grande interesse, a completamento delle argomentazioni sviluppate dalla GC.

Il giudice greco Rozakis e il giudice croato Vajic, nei loro pareri concordanti, rimarcano in particolare la centralità del criterio di proporzionalità nel bilanciamento tra due valori concorrenti, quello dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli

⁵². La Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, emendata dal Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1 novembre 1998 così dispone: “ARTICOLO 45 – Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze, nonché le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono motivate.

2. Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.”



secondo le loro credenze religiose e filosofiche ed il valore connesso al diritto o interesse di gran parte della società ad esporre simboli religiosi che manifestano una religione o convinzione.

Essi affermano:

“In conclusione, sembra che, contrariamente ad altre garanzie sancite dalla Convenzione per le quali la giurisprudenza basata su di esse ha esteso l'ambito di protezione - è il caso del diritto all'istruzione - il diritto di genitori, considerato nella seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, non sembra realisticamente aumentato di peso nel bilanciamento per l'esame della proporzionalità. All'altra estremità, che rappresenta l'altro lato dell'equazione di proporzionalità, è il diritto della società, esemplificato dalle azioni delle autorità per il mantenimento dei crocifissi sui muri delle scuole pubbliche, a manifestare il suo credo religioso (maggioranza). Questo diritto, nelle circostanze di questo caso prevale sul diritto dei genitori ad educare i figli secondo la loro religione - più specificamente, in questo caso - secondo il loro credo filosofico”⁵³.

Quanto all'importanza del consenso europeo nel caso di specie essi osservano:

“Mentre si parla di consenso, si deve ricordare che la Corte è un tribunale, non un organismo parlamentare. Ogni volta che comincia ad apprezzare i limiti della tutela accordata dalla Convenzione, la Corte prende attentamente in considerazione il grado di protezione che esiste all'interno degli stati europei e ha naturalmente la possibilità di innalzare il livello di protezione superiore a quello previsto dal singolo Stato convenuto, a condizione tuttavia che una forte evidenza mostri che un gran numero di altri stati europei hanno già adottato questo livello di protezione, o vi è una chiara tendenza a elevare la livello di protezione. Questo principio non si applica positivamente in questo caso, sebbene, è vero, sia iniziata una tendenza a favore del divieto di esposizione di simboli religiosi nelle istituzioni pubbliche.

Dato che in pratica il materiale rimane eterogeneo tra gli Stati europei, i soli orientamenti che possono aiutare la Corte a trovare un giusto equilibrio tra i diritti in questione sono stati rappresentati dalle sue decisioni precedenti. Le parole chiave che emergono da essa sono "neutralità e imparzialità". Come la Corte rileva, in questo caso, gli Stati "sono tenuti a garantire l'esercizio

⁵³. CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, *Opinion concordante du juge Rozakis, à laquelle se rallie la juge Vajić*, iii (trad. dell'A.).



delle diverse religioni, fedi e credenze rimanendo neutrali ed imparziali”⁵⁴.

A questa prima opinione si affianca quella del giudice maltese Bonello, anch'essa concordante con le conclusioni della Corte, ma decisamente più netta e decisa nella sua esposizione e nei toni; un'opinione che non si perita di qualificare “atto di vandalismo culturale” il tentativo compiuto dai ricorrenti di spingere la Corte verso una pronuncia che “demonizzasse il crocifisso”.

Il giudice si sofferma in particolare, con una lucida analisi, sul ruolo della Corte:

“Il ruolo modesto della Corte è quello di determinare se l'esposizione nelle scuole pubbliche italiane, di quello che alcuni vedono come un simbolo cristiano ed altri come un gadget culturale, abbia in alcun modo violato il diritto fondamentale della signora Lautsi e dei suoi bambini alla libertà di religione, come definito dalla Convenzione stessa”.

“Io credo che nessuno possa in modo convincente sostenere che la presenza dei crocifissi nelle scuole pubbliche italiane sia suscettibile di urtare contro la dottrina della laicità e della separazione tra Chiesa e Stato. Allo stesso tempo, credo che nessuno potrebbe sostenere in modo conclusivo che la presenza di un crocifisso possa in alcun modo violare il diritto dei familiari Lautsi di professare alcuna religione di propria scelta, di cambiare religione, di non avere alcuna religione o di esprimere le proprie convinzioni, se del caso, di culto, l'insegnamento e l'osservanza, o il diritto di rifiutare apertamente quello che potrebbe considerare un oggetto opaco di superstizione”⁵⁵.

La sua conclusione è:

“Date le radici storiche della presenza dei crocifissi nelle scuole italiane, rimuoverlo da dove si trova, discretamente e passivamente da secoli, non sarebbe stato un segno di neutralità dello Stato. Rimuoverlo sarebbe stato un segno di adesione positiva e aggressiva all'agnosticismo o al laicismo e sarebbe stato tutt'altro che un atto neutro. Mantenere un simbolo dove è sempre stato non è un atto di intolleranza dei credenti o dei tradizionalisti

⁵⁴. CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, *Opinion concordante du juge Rozakis, à laquelle se rallie la juge Vajić*, iii (trad. dell'A.).

⁵⁵. CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, *Opinion concordante du juge Bonello*, 2.7 e 2.8 (trad. dell'A.).



culturali. Sloggiarlo sarebbe un atto di intolleranza degli agnostici e dei laicisti"⁵⁶.

Ultima opinione concordante con la sentenza della GC è quella espressa dal giudice irlandese Power, che definisce 'saggia' e 'necessaria' la scelta operata dalla GC di correggere gli errori della sentenza della Seconda Sezione.

In un passaggio della sua breve riflessione egli osserva che:

"I ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Ma non vedo alcuna violazione della loro libertà di esprimere le proprie convinzioni personali. Il criterio per stabilire se vi sia stata una violazione ai sensi dell'articolo 9 non è l'esistenza di una "offesa" ma di "coercizione". Questo articolo non crea un diritto di non essere offeso nella manifestazione di credenze religiose altrui, anche quando lo Stato dà una "visibilità preponderante" a queste credenze. L'esposizione di un simbolo religioso, non obbliga nessuno a fare o ad astenersi dal fare qualsiasi cosa. Non richiede un impegno in qualsiasi attività, anche se è concepibile che si possa chiamare o stimolare la discussione e lo scambio aperto di opinioni. Non impedisce a una persona di seguire ciò che la sua coscienza gli dice e non esclude alcuna possibilità per lui di esprimere le proprie convinzioni e idee religiose"⁵⁷.

Un'opinione separata dissenziente è stata presentata dal giudice svizzero Malinverni, con il giudice bulgaro Kalaydjieva. Essi contestano come non corretta l'interpretazione data dalla Corte circa il criterio del margine di discrezionalità degli Stati:

"Comunque, una cosa è certa: la teoria del margine di apprezzamento non può in alcun modo sollevare la Corte dall'esercitare le sue funzioni a norma dell'articolo 19 della Convenzione, che è garantire il rispetto degli obblighi derivanti agli Stati dalla Convenzione e dai suoi protocolli. La seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 crea un obbligo positivo degli Stati a rispettare il diritto dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Tale obbligo positivo deriva dal "rispetto" parola, che compare all'articolo 2 del Protocollo n. 1.(...). Tale obbligo positivo può anche essere dedotto dall'articolo 9 della Convenzione. (...).

⁵⁶. CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, *Opinion concordante du juge Bonello*, 2.10 (trad. dell'A.).

⁵⁷. CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, *Opinion concordante du juge Power*, p. 47 (trad. dell'A.).



Possiamo allora affermare che gli stati adempiano concretamente a tale obbligo quando si tiene conto principalmente delle credenze della maggioranza? Inoltre, la discrezionalità rileva nella stessa misura quando le autorità nazionali sono tenute ad adempiere a un obbligo positivo e quando sono semplicemente tenuti e ad un obbligo di astensione? Non credo. Io sono piuttosto del parere che quando gli Stati sono vincolati da obblighi positivi, il loro potere discrezionale è ridotto⁵⁸.

In particolare intendono sottolineare la necessaria neutralità degli Stati in ambito religioso, interpretando tale principio con una logica antitetica a quella espressa della sentenza della GC:

“Il principio di neutralità dello Stato è stato espressamente riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale italiana, per la quale consegue dal principio fondamentale di uguaglianza di tutti i cittadini e dal divieto di discriminazione che lo Stato deve adottare un atteggiamento di imparzialità nei confronti delle credenze religiose.

La seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 implica che nello svolgimento delle sue funzioni in materia di istruzione e di insegnamento, lo Stato deve garantire che la conoscenza è diffusa in modo oggettivo, critico e pluralistico. La scuola deve essere un luogo di incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, dove gli studenti possono conoscere i loro pensieri e le tradizioni⁵⁹.

Essi richiamano le esigenze della società multiculturale, bisognosa del rispetto e della tutela della libertà religiosa; conclusivamente comparano il simbolo religioso esposto in luogo pubblico con il simbolo indossato da un individuo, ritenendo il primo potenzialmente più dannoso del secondo:

“La presenza del crocifisso nelle scuole è maggiormente in grado di causare un danno grave alla libertà religiosa ed al diritto all'istruzione per gli studenti di quanto non lo siano i simboli religiosi indossati, per esempio, da un insegnante, come il velo islamico. In quest'ultimo caso, l'insegnante in questione può infatti contare su una propria libertà di religione, che deve essere presa in considerazione, e che lo Stato deve rispettare. I governi non possono, al contrario, far valere un simile diritto. Dal punto di

⁵⁸ CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, *Opinion dissidente du juge Malinverni, à laquelle se rallie la juge Kalaydjieva*, punto 1 (trad. dell'A.).

⁵⁹ CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, *Opinion dissidente du juge Malinverni, à laquelle se rallie la juge Kalaydjieva*, punto 2 (trad. dell'A.).



vista della gravità della violazione del principio di neutralità religiosa dello Stato, questa è più bassa quando i governi tollerano il velo a scuola, che quando richiedono la presenza del crocifisso”⁶⁰.

Tuttavia, una serena lettura della sentenza della GC induce a ritenere che queste considerazioni contrarie, peraltro dalla stessa sentenza ampiamente tenute presenti, non ne inficiano la forza argomentativa, né possono minimamente intaccare la civiltà dei principi espressi, che ne hanno determinato la generale positiva accoglienza in Europa.

⁶⁰ CEDH, *Lautsi et autres c. Italie* [GC], n° 30814/06, *Opinion dissidente du juge Malinverni, à laquelle se rallie la juge Kalaydjieva*, punto 6 (trad. dell'A.).